

**SEDAMYL** 

Naturally reliable



## Indice

5	Premesse
6	Articolo 1 - Finalità
7	Articolo 2 - Diffusione e relative verifiche
7	Articolo 3 - Principi
8	Articolo 4 - Utilizzo delle informazioni
8	Articolo 5 - Conflitto di interessi
9	Articolo 6 - Benefici
9	Articolo 7 - Condizioni di lavoro
11	Articolo 8 - Dipendenti
11	Articolo 9 - Contractors
12	Articolo 10 - Utilizzo mezzi informatici
13	Articolo 11 - Violazioni
14	Articolo 12 - Sanzioni
14	Articolo 13 - Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni



## **Premesse**

SEDAMYL (di seguito la "Società") fornisce prodotti di alta qualità derivati dai cereali e servizi per l'industria alimentare, per le applicazioni industriali e l'industria mangimistica.

La Società, al fine di condurre le proprie attività industriali coniugando efficienza della produzione e rispetto della normativa vigente, ha implementato un Sistema di Gestione Integrato. In tal modo la Società si è impegnata ad operare secondo riconosciuti standard in riferimento a tutte le politiche societarie: qualità, igiene e sicurezza alimentare, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e rispetto per l'ambiente.

A conferma del proprio impegno, la Società ha ottenuto le più importanti certificazioni per il proprio Sistema di Gestione, fra cui gli standard ISO 9001 e FSSC 22000.

La Società mira al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni politica ed al miglioramento continuo attraverso il coinvolgimento del proprio personale, di tutti i fornitori e collaboratori. Per tali ragioni la Società ha predisposto il presente Codice Etico, il quale descrive e definisce i principi e i valori cui gli amministratori, i revisori contabili, i dirigenti, tutti i dipendenti e i collaboratori anche esterni devono uniformare la propria attività, nei rapporti sia con soggetti terzi che all'interno dell'azienda.

#### Articolo 1 - Finalità

- 1.1 Il Codice Etico costituisce l'insieme dei principi e delle regole la cui osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori della Società è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e la reputazione della stessa. La sua finalità è di diffondere i valori di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza che devono improntare le azioni e i comportamenti dei soggetti che operano per la Società.
- 1.2 Alle disposizioni del Codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiuti nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.
- 1.3 Le disposizioni del Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 Codice Civile) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 Codice Civile).



## Articolo 2 - Diffusione e relative verifiche

- **2.1** Gli amministratori, i revisori contabili, i dirigenti, tutti i dipendenti e i collaboratori anche esterni sono messi a conoscenza delle previsioni contenute nel Codice.
- **2.2** La Società provvede alla **diffusione del Codice** presso i soggetti interessati interni ed esterni, nonché:
  - a) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni
  - b) alla verifica della sua effettiva osservanza;
  - c) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.

### Articolo 3 - Principi

- 3.1 Il perseguimento dell'interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria alle norme di legge dello Stato italiano, alle disposizioni del Codice e alle clausole della contrattazione collettiva di lavoro.
- 3.2 I soggetti che agiscono per perseguire gli obiettivi della Società operano nel rispetto dei seguenti principi ispiratori:
  - a) legalità, onestà e correttezza: la Società opera nel rispetto delle leggi vigenti, dell'etica professionale, dei regolamenti interni e delle procedure/istruzioni di lavoro del Sistema di Gestione Integrato;
  - a) trasparenza e completezza dell'informazione: è impegno della Società informare in modo chiaro e trasparente gli interlocutori circa la propria situazione e il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

3.3 I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni della Società loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

## Articolo 4 - Utilizzo delle informazioni

- **4.1** È vietato a chiunque utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.
- **4.2** Le informazioni che siano legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili e accurate.

# Articolo 5 - Conflitto di interessi

- **5.1** Nello svolgimento di ogni attività, la Società opera per **evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse**, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2.
- 5.2 Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello della Società e dei destinatari delle sue opere, per trarne vantaggio personale.



#### Articolo 6 - Benefici

- 6.1 I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 non devono promettere o versare somme di denaro o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni.
- 6.2 Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, consulenze e simili, perseguano le stesse vietate finalità.
- **6.3** Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il proprio superiore gerarchico.
- **6.4** È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette.

### Articolo 7 - Condizioni di lavoro

7.1 La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario da parte della Società, che è tenuta ad adottare nell'esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza ai sensi della normativa vigente, che abbia come fine la loro eliminazione o la riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

- 7.2 La Società deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.
- 7.3 Tutti i preposti alle attività della Società sono responsabili della vigilanza delle misure di cui ai due commi precedenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.
- **7.4** La Società **non farà mai uso di lavoro forzato** né in altro modo vincolato.
- 7.5 La Società non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
- 7.6 Ogni dipendente sarà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.
- 7.7 La Società riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.
- **7.8** Il personale è assunto con **regolare contratto di lavoro**, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.



### Articolo 8 - Dipendenti

8.1 Ogni dipendente è tenuto a ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi concernenti il proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni della Società attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare ("Regolamento Generale Interno" all'Art 2.11), dal Codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

#### **Articolo 9 - Contractors**

- 9.1 La Società procede all'individuazione dei contractors attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività (utilità e garanzia di un'efficace assistenza continuativa) dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità.
- 9.2 Il personale che a qualsiasi titolo lavora o collabora con la Società deve astenersi dal praticare, suggerire, attuare, consentire o tollerare nelle attività della stessa violazioni delle leggi vigenti, dell'etica professionale e dei regolamenti interni.
- 9.3 Ititolari delle persone giuridiche che, in qualità di outsourcers, svolgono attività rilevanti, riconoscono il Codice Etico quale elemento integrante ed essenziale del contratto di appalto, o della diversa tipologia contrattuale utilizzata, e s'impegnano a garantire che il personale inviato presso le sedi della Società sia a conoscenza del contenuto del Codice Etico e si astenga dal realizzare comportamenti che si pongano in contrasto con il suo contenuto.

# Articolo 10 - Utilizzo mezzi informatici

- 10.1 La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi lavorativi.
- 10.2 I dipendenti non possono procedere all'installazione diretta sul personal computer di programmi, né alla duplicazione o asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione della direzione.
- 10.3 Ai dipendenti è vietato l'uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici della Società.
- 10.4 Ai dipendenti ammessi all'accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di posta elettronica non è consentito:
  - a) il download di software o di files musicali né il salvataggio di files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti;
  - **b)** utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete;
  - c) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che la Società possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni.



### Articolo 11 - Violazioni

- **11.1** La società non potrà consentire violazioni delle previsioni contenute nel Codice.
- 11.2 Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art.
  2 dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al preposto/superiore gerarchico.
- 11.3 In caso di violazione del Codice Etico da parte del personale di outsourcers, la Società provvederà a notificare l'accaduto in forma scritta al legale rappresentante della persona giuridica cui è affidato il servizio, che dovrà adottare le opportune azioni correttive, la cui mancata ed ingiustificata attuazione costituisce inadempimento contrattuale.
- 11.4 Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire alla Società di effettuare una verifica appropriata.
- **11.5** La Società non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.
- **11.6** I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal Codice.

### Articolo 12 - Sanzioni

- 12.1 Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), agli artt. 2119 e 2106 del Codice Civile, al D.Lgs. n. 231/2001, e alla normativa collettiva e regolamentare applicata.
- 12.2 Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.

### Articolo 13 - Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

- 13.1 I rapporti della Società con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e di vigilanza sono improntati a criteri di trasparenza e professionalità in uno spirito di massima collaborazione volto al rispetto sostanziale della regolamentazione vigente.
- **13.2** Nei rapporti con dipendenti e funzionari di istituzioni pubbliche e di vigilanza è fatto divieto assoluto di offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali di qualsiasi entità.

www.sedamyl.com